

28 / 06 / 2021

Dir. 326 / 2021

ILVA SPA in A.S.
Viale Certosa, 239
20151 – MILANO

Alla cortese attenzione dei Commissari
Straordinari

A mezzo posta elettronica certificata
ilva@ilvapec.com

e p.c.

Al Ministro della Transizione Ecologica

Al Ministero della Transizione
Ecologica
Direzione Generale per la Crescita
Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo
Dipartimento per la transizione
ecologica e gli investimenti verdi
cress@pec.minambiente.it
ditei@pec.minambiente.it

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante “*Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell’art. 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13*”. **Istanza di riesame del DM**

n. 267 del 25 giugno 2021: prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6)

Con riferimento al Decreto n.267 del 25.06.2021, si chiede a Codesti Spett.li Commissari di voler trasmettere con ogni possibile urgenza al Ministero della Transizione Ecologica l'istanza di riesame di seguito esposta insieme alla relazione tecnica allegata.

*** * ***

Il sottoscritto Ing. Vincenzo Dimastromatteo, c.f. DMSVCN70L03A669K, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della Società **Acciaierie d'Italia S.p.A. (d'ora in avanti anche AdI)**, già ArcelorMittal Italia S.p.A. (C.F e P.IVA 10354890963), con sede legale in Milano, Viale Certosa, n. 239 (20151),

PREMESSO CHE

- la prescrizione in oggetto consiste nei seguenti interventi:
 - a) prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6), che prevede la realizzazione dei seguenti interventi, **con scadenza al 30/06/2021**; - costruzione nuova doccia 6 per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke; - rispetto del limite polveri di 8 mg/Nm³ al camino E428, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche; - installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO; - miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA”;
- con istanza presentata il 4.05.2021 (nota Dir. 245 del 4/5/2021) la Società ha chiesto di poter posporre i termini di completamento delle attività delle suddette prescrizioni al 31.01.2022 per la prescrizione n. 16 o) – 42- 49;

- per l'esame di tale istanza (comprensiva anche della richiesta di proroga del termine relativo alla prescrizione UA10 e UA11) e della relativa documentazione allegata è stata fissata dal Ministero la conferenza di servizi del 16 giugno 2021;
- in esito alla conferenza di servizi del 16 giugno 2021 è stato adottato il **decreto del Ministro dell'Ambiente del 25 giugno 2021 n. 267** che prevede, per quanto qui rileva:

con riguardo alla Prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6) di cui al d.P.C.M. 29.09.2017

(i) “1. Il Gestore deve rispettare il termine del 30 giugno 2021 previsto dal DPCM 29 settembre 2017 per l'attuazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6)” (v. art. 4 comma 1)

(ii) “2. Il Gestore, ove decorra inutilmente il termine riportato al comma 1 senza la completa attuazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 16.o) – 42 – 49, deve immediatamente avviare dal 1° luglio 2021 la messa fuori produzione della batteria n. 12 e concludere tale processo entro e non oltre 10 giorni” (v. art. 4 comma 2)

a partire dal 30 giugno 2021 la Società **dovrà immediatamente avviare dal 1° luglio 2021 la messa fuori produzione** della batteria n. 12 e **concludere tale processo entro e non oltre 10 giorni**;

CONSIDERATO CHE

- con riguardo alla prescrizione n. 16 o) – 42- 49, viene imposta ad AdI, entro 10 giorni dal 30.06.2021, **la fermata della batteria 12** (cfr. art. 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 267/2021).
- **tale ristretto termine risulta illegittimamente imposto, in quanto non è possibile fermare in sicurezza la batteria 12 nel termine di 10 giorni.**
- servono infatti ben 60 giorni per la fermata in sicurezza della batteria 12, come risulta dalla relazione della PaulWhurt, in quanto “l'attività necessaria

alla fermata in sicurezza della batteria 12 consiste nel progettare, fornire ed installare un nuovo collegamento a cui inviare i vapori alla tubazione gas Coke delle batterie 9-10. Quanto sopra è necessario affinché i vapori ammoniacali, come nella situazione attuale (prima della fermata batteria 12), vengano immessi nel flusso di gas coke grezzo dell'impianto di trattamento gas di cokeria" (pag. 7 della relazione).

Nella relazione si precisa anche che "In caso di fermata della batteria 12, venendo a mancare il flusso di gas coke grezzo, i vapori rimarrebbero sotto aspirazione in una delle tubazioni DN 2000. Tale assetto impiantistico comporterebbe, inevitabilmente, la condensazione dei vapori ammoniacali, con conseguente corrosione ed erosione della tubazione a partire dai punti più suscettibili di attacco, quali saldature, guarnizioni e stacchi. I vapori ammoniacali diventano aggressivi in fase condensata e innescano pericolosi fenomeni di corrosione sulle tubazioni in acciaio al carbonio non protetto. La condizione sopradescritta potrebbe causare ripercussioni sulle colonne di stripping K553-K554 nel momento in cui si andassero ad eseguire interventi manutentivi sulla linea di gas coke grezzo in depressione. La fermata delle colonne di stripping potrebbe comportare impatti negativi sull'impianto di trattamento delle acque reflue della cokeria. Al fine di evitare instaurarsi di detti fenomeni negativi sull'impianto di trattamento delle acque reflue, si rende necessario realizzare una modifica all'impianto esistente che permetta di inviare i vapori ammoniacali in uscita dalle colonne di stripping alla tubazione di gas coke in depressione in servizio per le batterie 9-10. Una volta realizzato il nuovo collegamento dello scarico vapori ammoniacali, la fermata della batteria 12 potrà essere eseguita senza richiedere fermate dell'impianto di strippaggio e senza alterare le condizioni di marcia del trattamento acque reflue. L'attività appena descritta, in vista della fermata della batteria 12 prevista per la metà del mese di novembre, era stata programmata a partire dal mese di settembre. L'anticipo della procedura di fermata rende essenziale l'esecuzione della suddetta attività nei tempi tecnici strettamente necessari" (pagg. 4/5 della relazione).

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- la differenza tra le attuali emissioni derivanti dalle attività produttive della batteria 12 e quelle che si avrebbero a prescrizioni completate è praticamente nulla.
- Come risulta dallo "Studio modellistico fluido dinamico (CFD) per la valutazione dell'impatto di polveri associato alle prescrizioni legate alle batterie di cokefazione 12

del DPCM del 29/9/2017 (Prescrizioni n. 160-42-49) - Stabilimento di Taranto” presentato da AdI alle Amministrazioni competenti in allegato all’istanza di proroga, “Il presente studio è stato predisposto al fine di quantificare le ricadute delle emissioni di polveri emesse dalle sorgenti dello stabilimento ADI di Taranto oggetto delle prescrizioni 160 – 42 – 49 per la batteria 12, UP2 e UP3 del DPCM del 29/9/2017 in condizioni meteo-dispersive significative sull’area del quartiere Tamburi tenendo conto della presenza dei principali edifici ed ostacoli presenti all’interno dell’impianto e lungo il suo perimetro. In particolare, lo studio ha valutato eventuali differenze non sostanziali in termini di possibili ricadute ambientali determinate dalle richieste di differimento del termine ultimo degli interventi previsti dalle prescrizioni 160 – 42 – 49, UP2 e UP3 del DPCM 29/9/2017 simulando due scenari emissivi:

- ☐ *(Scenario 1) scenario a valle dell’implementazione completa degli interventi di mitigazione definiti dalle prescrizioni 160 – 42 – 49 (per la batteria 12), UP2 e UP3;*
- ☐ *(Scenario 2) scenario associato ad un differimento dei termini ultimi di conclusione degli interventi definiti dalle prescrizioni 160 – 42 – 49, UP2 e UP3 (per la batteria 12), in linea con quanto effettuato nei precedenti studi CFD”; I risultati delle simulazioni mostrano che al di fuori dell’impianto i valori di concentrazione in prossimità del suolo delle frazioni granulometriche PM2.5 e PM10 associate alle emissioni di polveri dalle sorgenti simulate risultano in entrambi gli scenari inferiori a 1 µg/ m3 e quindi ben al di sotto dei limiti definiti dal Dlgs 155/2010. Le mappe di isoconcentrazione mostrano che non si verificano interferenze rilevanti tra i pattern d’impatto delle diverse sorgenti, escludendo pertanto il rischio di potenziali effetti cumulati. Inoltre, dalle mappe si osserva che le sorgenti di emissione associate alla batteria 12 rappresentano il principale contributo in termini di ricadute al suolo, mentre i contributi dei cumuli UP2 e UP3 sono decisamente minori. Le concentrazioni in prossimità del suolo, estratte nell’intorno di un punto di controllo individuato all’ingresso del quartiere Tamburi e pertanto rappresentative dei valori più elevati che si manifestano su tutta la zona abitata, risultano in entrambi gli scenari al di sotto di 0.12 µg/ m3 per il PM2.5 e al di sotto di 0.22 µg/ m3 per il PM10” (pag. 24 dello studio).*

Anche dallo “Studio modellistico per la valutazione delle prescrizione n. 16.0 – 42 – 49 del DPCM del 29/9/2017 relativa alla batteria di cokefazione 12 -

Stabilimento di Taranto”, risulta che “Il presente studio è stato predisposto al fine di valutare i potenziali impatti ambientali connessi ad un differimento di circa 5 mesi nello spegnimento della Batteria, considerando nel contempo anche i possibili effetti cumulativi relativi alle revisioni dei cronoprogrammi già chiesti per le prescrizioni UP2-UP3 e 16m – 42 – 49 (batterie 7-8). A tal fine sono stati valutati due scenari: □ (Scenario 1) scenario a valle dell’implementazione completa degli interventi di mitigazione definiti dalla prescrizione 16o – 42 – 49 (batteria 12), e delle altre prescrizioni che sono state oggetto di valutazioni nei mesi passati (prescrizione 6, 16m – 42 – 49 (batteria 7-8), UP2 e UP3); □ (Scenario 2) scenario con implementazione parziale degli interventi di mitigazione definiti dalla prescrizione 16o – 42 – 49 (batteria 12) e dalle prescrizioni 6, 16m – 42 – 49 (batterie 7-8), UP2 e UP3 secondo quanto presentato nei precedenti studi. Questo secondo scenario ha quindi anche il fine di effettuare una valutazione d’insieme dei potenziali impatti associati alle richieste di ADI di revisione dei cronoprogrammi degli interventi previsti dalle prescrizioni n. 16m – 42 – 49 per quanto riguarda la Batteria 12 e 7-8, UP2 e UP3. ... Le simulazioni hanno evidenziato come, in entrambi gli scenari analizzati, i risultati calcolati per PM10 e PM2.5 siano gli stessi sia come valori di concentrazione che come aree interessate e si rileva pertanto che l’aggiornamento dei cronoprogrammi relativi alla 16o – 42 – 49, considerando anche gli altri interventi previsti, non influisce in alcun modo sulle concentrazioni di polveri indotte all’esterno dello stabilimento, che sulla base dello studio modellistico effettuato, si mantengono in entrambi gli scenari ben al di sotto dei rispettivi limiti di legge. Tutto ciò sempre visto conservativamente senza tener conto della capacità schermante indotta dalle coperture dei parchi primari che ormai si frappongono tra lo stabilimento ed il centro abitato, oltre alla barriera frangivento ed altre strutture presenti, e non tenendo conto degli avanzamenti nella realizzazione degli interventi attualmente in corso presso l’impianto” (pag. 38 dello studio).

RILEVATO COMUNQUE CHE

- sussistono i presupposti perché il Ministero riconosca la proroga di 82 giorni disposta *ex lege* dal d.l. n. 18/2020 (art. 103, comma 1) e dal d.l. n. 23/20 (art. 37);
- le predette norme prevedono infatti una **proroga automatica** ai fini del “*computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,*

finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data”, senza che residui all’Amministrazione alcun apprezzamento discrezionale in ordine all’opportunità di concederla;

- l’automatismo di detta proroga è stato già riconosciuto nell’ambito del DM 276 del 30 dicembre 2020 con riferimento alle batterie 7 e 8 ed alla prescrizione UP 3 che richiama, sul punto, i pareri n. 60 e n. 61 del 12 ottobre 2020 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS. In particolare, da tali pareri emergeva che la proroga dovesse essere riconosciuta per *“il periodo di sospensione normativa dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- in ogni caso, l’art. 103, comma 2, cit., prevede che *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”*;
- AdI insiste quindi con la richiesta di proroga formulata con nota Dir. 245 del 4/5/2021, visto che si ritiene che l’Amministrazione debba riconoscere una proroga del termine stabilito dal DPCM 29/09/2017, in applicazione della normativa emergenziale adottata per far fronte alla pandemia da Covid-19 nei termini di lock-down produttivo imposto nel

corso dell'anno 2020 tramite specifici DPCM ed anche in considerazione del permanere ad oggi dello stato di emergenza stesso, stato che peraltro sarà con tutta probabilità ulteriormente prorogato;

RITENUTO INFINE CHE

- la mancata concessione di un differimento del termine per l'adempimento della prescrizione sopra richiamata (v. art. 4 comma 2 del DM n.267 del 25 giugno 2021) è idoneo a determinare un pregiudizio grave e irreparabile agli interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda e non è comunque oggettivamente eseguibile

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RILEVATO E RITENUTO

formula

ISTANZA

di riesame del DM n. 276 del 25 giugno 2021 affinché:

- (i) venga disposto il differimento del termine di 10 giorni assegnato dal DM n.267 del 25 giugno 2021 rispetto allo spegnimento della batteria 12 almeno fino al termine (60 giorni) indicato dal consulente tecnico Paul Wurth nella relazione allegata.
- (ii) venga in ogni caso formalmente riconosciuta – ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, commi 1 e 2, del d.l. n. 18/2020 (convertito in l. n. 27/2020), come modificato dall'art. 37 del d.l. n. 23/2020 (convertito in l. n. 40/2020) – la nuova scadenza del termine della Prescrizione n. 16.o)-42-49 relativamente alla batteria 12.

Con la presente istanza di riesame la Società non intende comunque prestare acquiescenza al DM n.267 del 25.06.2021.

Distinti saluti.



Acciaierie d'Italia S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Il Gestore
Ing. Vincenzo Dimastromatteo